

**MODALITÀ ORGANIZZATIVE AZIENDE SANITARIE, GRUPPO TECNICO REGIONALE DI VERIFICA E REGIONE TOSCANA.**

A seguito di quanto disposto dall'articolo 40 bis della Legge Regionale n. 51/2009 si ritiene opportuno definire, attraverso il presente allegato, le modalità di regolamentazione dei rapporti con le Aziende Sanitarie di appartenenza dei professionisti che faranno parte del Gruppo tecnico regionale di verifica.

Premessa necessaria è l'inquadramento delle funzioni normativamente assegnate e svolte dai componenti del Gruppo tecnico di verifica che, concorrendo a garantire e assicurare la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate ai cittadini, non possono che essere ricondotte all'interno dell'attività istituzionale propria del servizio sanitario regionale.

Conseguenziale a tale inquadramento discende la necessità che ai professionisti, componenti del Gruppo tecnico regionale di verifica e dipendenti di Aziende o Enti del Servizio sanitario regionale, sia consentito lo svolgimento di tale attività durante l'orario di lavoro, previa verifica della compatibilità e delle modalità di svolgimento di tali funzioni al fine di evitare di recare pregiudizio ai compiti istituzionali delle singole Aziende ed Enti.

Per quanto espresso, perciò, sarà necessario prevedere delle modalità di rimborso a copertura sia degli oneri sostenuti dalle Aziende Sanitarie per le esigenze organizzative derivanti dalla non totale disponibilità del proprio personale che dalla maggiore attività svolta e delle spese sostenute dai membri del gruppo tecnico, la cui definizione avverrà con decreto dirigenziale di concerto con le Aziende sanitarie coinvolte in base alle verifiche effettuate ed al tempo impiegato.

Si ritiene, comunque, necessario prevedere che :

1. gli importi da corrispondere a titolo di attività aggiuntiva essi sono determinati, in una misura minima, pari al 30% dell'indennità di presenza prevista per le particolari azioni valutative di cui all'articolo 42, comma 8;
2. i rimborsi spese saranno determinati in base alle regole vigenti per i dirigenti regionali;
3. la corresponsione dell'importo per l'attività svolta dovrà essere onnicomprensivo (orario giornata e produttività) e non darà luogo a ore di recupero.

La concreta corresponsione degli importi, come sopra determinati, posta a carico delle Aziende Sanitarie di appartenenza dei professionisti avverrà attraverso la destinazione da parte di Regione Toscana di una quota parte delle risorse derivanti dagli oneri versati dalle strutture sanitarie private, ai sensi dell'art. 47 bis della Legge Regionale n. 51/2009, in base alla rendicontazione trimestrale trasmessa dalle aziende.